



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Alessandro Greppi"**

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

www.istitutogreppi.edu.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

Verbale n. del (*) L'anno 20.... il giorno del mese di
nei locali / nell'area all'aperto di pertinenza della scuola posta
..... alle ore il sottoscritto

incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003,

n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. del , ha accertato che il Sig.

....., nato a il e residente in via

ha violato la norma dell'art. 51 della L.3/2003 in quanto: sorpreso nell'atto di fumare sorpreso

nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato dallo scrivente dal sig. che

ha provveduto ad informare lo scrivente. Il trasgressore dichiara:

.....

Per i motivi suddetti, commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € ;

AVVERTENZA Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00. Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, in banca o presso gli uffici postali tramite modello F23, codice tributo 131T, indicando come causale versamento: infrazione divieto fumo – I.I.S. "Fiocchi" Lecco – verbale n°..... del(*). Possono essere utilizzate anche le altre modalità previste dalla norma (es. direttamente presso la Tesoreria provinciale, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale di Como, sempre indicando la medesima causale). L'interessato dovrà far pervenire alla Scuola, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto di mancato pagamento al Prefetto territorialmente competente. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti. Il trasgressore Il responsabile preposto